

Consulere
~~Aspettare~~

MODULARIO
Trasporti - 64



*Ministero dei Trasporti
e della Navigazione*

UNITÀ DI GESTIONE
INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE
ED IL DEMANIO MARITTIMO

Div. DEM3

Prot. N. DEM3/ 938 Alleg.

servizio integrativo di competenza
Roma, = 3 MAR. 2000

Alla Capitaneria di Porto di PAMPARE GENOVA

GENOVA	n. 10966	D.M.	
AMM.	11 MAR. 2000		NAV.
DETT.	DEM.	MM/NN	G.M.
SEGR. PERS. CIVILE	SIC./NAV.	A.S.	T.S.
OPER.	CONT.SO	SEGR./AMM.	COZOM.
AMM. S.P.F.R.			

OGGETTO: Decreto legislativo n. 272/99- Servizio integrativo antincendio.

Si fa riferimento alla nota n. 2108 del 20.1.2000 concernente l'oggetto con cui codesto Comando chiede di conoscere se il decreto legislativo n.272/99 abbia attribuito la competenza a disciplinare il servizio integrativo antincendio, prevista in capo all'autorità marittima dalla legge 850/1973, all'autorità portuale in quanto fra le definizioni contenute nell'art.3 si specifica che per autorità deve intendersi l'autorità portuale o, ove non istituita, l'autorità marittima.

Deve in via preliminare rilevarsi che le definizioni contenute nel citato decreto legislativo sono date unicamente ai fini dell'applicazione del decreto stesso e, pertanto, non si può riconoscere loro una forza tale da abrogare specifiche disposizioni che disciplinano altre materie sulla base peraltro della sola interpretazione letterale.

Pertanto relativamente allo specifico quesito si osserva quanto segue:

- art.5, comma 1, lett. B) del decreto legislativo 272/99: si fa obbligo al datore di lavoro di avvalersi del servizio integrativo antincendio portuale in tutti i casi previsti dall'Autorità in regolamenti ed ordinanze. Ora aldilà del fatto che tale norma appare pleonastica in quanto comunque i regolamenti e le ordinanze emanati dalle autorità marittime e portuali sono vincolanti per i destinatari (essendone sanzionata dall'art.1174 cod.nav. l'inosservanza), nell'ambito di un'interpretazione logico-sistematica della stessa si deve intendere che il datore di lavoro deve rispettare regolamenti ed ordinanze che prevedono il ricorso al servizio integrativo antincendio qualunque sia l'autorità (marittima o portuale) che li abbia emanati o sia competente ad emanarli.

- Art.48, comma 1, lett. E) : per i lavori in locali chiusi ed angusti è prevista l'assistenza di una persona addestrata a svolgere il servizio di prevenzione antincendio che sia membro dell'equipaggio o appartenente ai "servizi integrativi antincendio" autorizzati dall'autorità. Ora l'art. 20 della legge 850/73 attribuisce al comandante della competente capitaneria di porto, su conforme parere del comandante provinciale dei vigili del fuoco, il potere di autorizzare il servizio integrativo antincendio; tale competenza non è stata modificata dalla legge 84/94 che, anzi, ha lasciato in maniera espressa (art.14) le funzioni in materia di polizia e sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali all'autorità marittima e ha attribuito all'autorità portuale il potere di

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 5



*Ministero dei Trasporti
e della Navigazione*

UNITÀ DI GESTIONE
INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE
ED IL DEMANIO MARITTIMO

regolamentare anche con ordinanza, la sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi con le operazioni portuali e con le altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti anche con riferimento alla sicurezza dei lavoratori. Sulla base di quanto sopra espresso non sembra possa riconoscersi che il decreto legislativo in questione esclusivamente finalizzato alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali e perciò disciplinante solo un aspetto della realtà portuale, possa modificare l'assetto delle competenze sopradelineato risultante dal complesso della normativa vigente in materia portuale.

Nella pratica si verificherà perciò che l'intervento dei soggetti che prestano il servizio integrativo antincendi autorizzati dall'autorità marittima (art.20 della legge 850/1973), sia previsto in atti regolamentari dell'autorità portuale (art.6, comma 1, lett.a) della legge 84/94) e dell'autorità marittima (art.14 della legge 84/94 e altre norme del codice della navigazione, relativo regolamento e altre leggi speciali).

In conclusione nel rilevare che la sola interpretazione letterale delle norme sopra esaminate non contribuisce a fare chiarezza sulla materia della ripartizione delle competenze fra l'autorità marittima e l'autorità portuale, si ritiene che applicando i principi sopraesposti si possa pervenire a un significato utile per definire la questione.

IL DIRIGENTE GENERALE

Vincenzo Mucci

M.C.Farina
SERVANT.DOC

16/02/00

[Signature]



Ministero
dei Trasporti e della Navigazione
CAPITANERIA DI PORTO
GENOVA
Sezione Tecnica
Prot. n. 02108 /Tec.

AI **MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
DIPARTIMENTO DELLA
NAVIGAZIONE MARITTIMA
ED INTERNA**
Infrastrutture per la navigazione ed il
Demanio Marittimo - DEM 2 -
Viale dell'Arte, 16
00144 - ROMA -

e, per conoscenza:

AI **COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO**
Viale dell'Arte, 16/a
00144 - ROMA -

OGGETTO: PORTO DI GENOVA - Servizio integrativo antincendio.

Riferimenti:

- a) nota n. 5200245 in data 23 gennaio 1998 di codesto Ministero;
- b) nota n.62 in data 30 gennaio 1998 dell'Autorità portuale di Genova,
allegate in copia per pronto riferimento.

Come è noto:

- l'art.20 della legge n.850 del 27 dicembre 1973 stabilisce che l'esercizio da parte di privati o di organismi pubblici dei servizi antincendi integrativi negli ambiti portuali possa essere consentito previa autorizzazione dei Comandanti delle Capitanerie di Porto, su conforme parere del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- lo stesso Consiglio di Stato, con il parere reso in data 13 luglio 1994 dalla Sezione Seconda, ha sottolineato la necessità di coordinamento tra Autorità Marittima e Corpo dei Vigili del Fuoco "...per la costituzione di appositi servizi antincendio integrativi per l'ambito portuale...";
- l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1994 n.84, e successive modifiche ed integrazioni, aveva creato alcuni dubbi interpretativi concernenti la competenza della disciplina del servizio in oggetto. Detti dubbi sono stati risolti da codesto Organo Centrale con il riferimento a), nel senso di attribuire alle Capitanerie di Porto il compito di continuare ad autorizzare l'attività integrativa antincendio, in quanto materia strettamente connessa alla "sicurezza" e come tale rientrante nelle attribuzioni dell'Autorità Marittima, ai sensi dell'art.14 della legge di riforma portuale.

Ciò premesso, si sottolinea la circostanza che il decreto legislativo 27 luglio 1999 n.272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale", all'art.48 - comma 1- lettera e), innovando la materia, ha statuito che per i lavori in locali chiusi ed angusti con l'uso di fiamma, qualora il servizio di prevenzione incendi non fosse svolto dai membri dell'equipaggio, l'assistenza deve essere prestata da personale appartenente ai "servizi integrativi antincendio" autorizzati dall'Autorità.

A conferma del nuovo indirizzo del legislatore, l'art.5 -comma 1- lettera b) del decreto legislativo in parola evidenzia come spetti all'Autorità individuare, con regolamenti od ordinanze, i casi in cui il "servizio integrativo antincendio" risulti obbligatorio, facendo salva la possibilità per il comandante della nave di avvalersi dell'autoproduzione.

Poiché ai sensi dell'art.3 -comma 1- lettera i) del menzionato decreto legislativo, nei porti ove sia stata istituita l'Autorità Portuale, con il termine "Autorità" si identifica quest'ultima, si prega di voler far conoscere se l'art.20 della legge 850/1973 debba considerarsi tacitamente abrogato.

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero facendo presente che la Saria s.r.l. ha presentato a questa Capitaneria di Porto domanda per l'assunzione di otto nuovi lavoratori (quattro in sostituzione di un pari numero collocati o da collocare in pensione e quattro per ampliamento dell'organico), per cui si rende necessario, per poter definire la concreta circostanza, individuare quale sia l'Organismo cui compete rilasciare l'autorizzazione.

IL COMANDANTE
C.A.(CP) Lorenzo LAZZARI

